



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

**VISTO** il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D. L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia, nominato con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** il D.M. n. 411 del 21 luglio 2011 con cui è stata determinata la compatibilità ambientale del progetto “Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia ed opere connesse”, sulla base del parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, n. 528 del 16 settembre 2010, e del parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, n. 6440 del 24 febbraio 2011;

**VISTA** la sentenza n. 3652 del 23 luglio 2015, con la quale il Consiglio di Stato, ritenuta l’illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere, ha annullato il citato parere n. 6440 del 24 febbraio 2011 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

**VISTA** l’istanza di rideterminazione in merito al procedimento di valutazione di impatto ambientale presentata da Terna Rete Italia S.p.A. per lo stesso progetto con nota n. 5678 del 13 novembre 2015, acquisita al prot. n. DVA-2015-29536 del 25 novembre 2015, in applicazione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3652 del 23 luglio 2015;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di rideterminazione della valutazione dell’impatto ambientale, ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 15 febbraio 2016 sul quotidiano “Corriere della Sera”, e in data 17 febbraio 2016 sul quotidiano “Il Messaggero Veneto”;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio;

**PRESO ATTO** che la ripubblicazione dell’annuncio relativo al deposito delle integrazioni progettuali trasmesse da Terna Rete Italia S.p.A. per la pubblica consultazione è avvenuta in data 16 maggio 2016 sui quotidiani “Corriere della Sera”, “Il Giornale” e “Messaggero del lunedì”;

**PRESO ATTO** delle osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

**PRESO ATTO** delle controdeduzioni alle osservazioni fornite dal proponente, considerate dalla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

**PRESO ATTO** dei pareri pervenuti ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, considerati dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

**PRESO ATTO** che il progetto oggetto del Decreto VIA n. 411 del 21 luglio 2011, è stato autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico con decreto n. 239/EL-146/181/2013 del 12 marzo 2013, e che al momento della sentenza del Consiglio di Stato, l'opera risulta essere realizzata per oltre l'80%;

**CONSIDERATO** che rispetto agli interventi compresi nel progetto oggetto del Decreto VIA n. 411 del 21 luglio 2011, gli interventi compresi nel progetto oggetto del presente provvedimento sono i medesimi, ottimizzati però in termini localizzativi e tecnologici a seguito delle ottemperanza svolte sulle prescrizioni del suddetto decreto;


**CONSIDERATO** che, con riferimento alle aree della Rete Natura 2000, nel corso del precedente procedimento di VIA, il Proponente aveva provveduto a redigere lo studio di incidenza ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, sulla base del quale la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS aveva *"ritenuto non significativi gli effetti sugli habitat e sulle specie tutelate"*;

**PRESO ATTO** che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha confermato che l'opera in oggetto non interferisce con alcun sito della Rete Natura 2000;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2136 del 2 agosto 2016, assunto al prot. 20284/DVA del 2 agosto 2016, costituito da n. 63 pagine, nel quale:

- *"si confermano integralmente le prescrizioni impartite con il parere n. 528 del 16/09/2010 della Commissione, sia in termini di contenuti che per quanto riguarda le modalità, la tempistica e le competenze per la loro verifica di ottemperanza;*
- *per l'economicità dell'azione amministrativa, visto lo stato di avanzamento dell'opera e di conseguenza anche lo stato di avanzamento delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni, le prescrizioni si riportano con il medesimo ordine e formato di quelli del precedente parere VIA n. 528 del 16/09/2010, includendo anche quelle prescrizioni di cui i contenuti risultano recepiti dal progetto in oggetto"*;

**ACQUISITO** il parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 3320 del 17 giugno 2016, assunto al prot. 16168/DVA del 17 giugno 2016, costituito da n. 11 pagine;



**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni espresso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Delibera di Giunta Regionale n. 1389 del 22 luglio 2016, assunto al prot. 19971/DVA del 29 luglio 2016, costituito da n. 12 pagine;

**VISTO** l'art. 5, comma 2, lettera c-bis della L. 23 agosto 1988, n. 400, che ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, consente al Consiglio dei Ministri di decidere in merito a questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra le amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;

**TENUTO CONTO** che in ragione del contrasto tra il parere positivo espresso sul progetto dalla Commissione Tecnica VIA/VAS, n. 2136 del 2 agosto 2016, e quello negativo espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, n. 3320 del 17 giugno 2016, la questione è stata rimandata per una complessiva valutazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del richiamato art. 5, comma 2, lettera c-bis della L. 23 agosto 1988, n. 400;

**CONSIDERATA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016, acquisita con prot. n. 21143/DVA del 22 agosto 2016, costituita da n. 2 pagine, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che il Consiglio dei Ministri, con la citata delibera, *“rilevato il carattere di interesse strategico dell'opera in argomento, che [...] adeguerà la magliatura della rete, incrementando la sicurezza di esercizio e rimuovendo le limitazioni alla gestione in sicurezza del sistema elettrico del Friuli Venezia Giulia, i rischi per il servizio di mutuo soccorso tra i sistemi elettrici di trasmissione al verificarsi di incidenti rilevanti ed i limiti allo sfruttamento della produzione efficiente disponibile nell'area e in importazione dalla Slovenia”*, ha fatto propria la posizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla compatibilità ambientale del progetto *“Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia ed opere connesse”*, *“a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalle amministrazioni favorevoli al progetto, contenute nel parere n. 2136 del 2 agosto 2016 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS”*;

**RITENUTO** pertanto che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016 tiene luogo del mancato concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 7, comma 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante:

1. il parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 2136 del 2 agosto 2016, assunto al prot. 20284/DVA del 2 agosto 2016;

2. il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 3320 del 17 giugno 2016, assunto al prot. 16168/DVA del 17 giugno 2016;
3. il parere della Regione Friuli Venezia Giulia espresso con D.G.R. n. 1389 del 22 luglio 2016, assunto al prot. 19971/DVA del 29 luglio 2016;
4. la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016, assunta al prot. n. 21143/DVA del 22 agosto 2016;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA.

Sulla base di tale ricognizione sono stati acquisiti i pareri di cui all'elenco riportato a pag. 7 del parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 2136 del 2 agosto 2016, che sono stati considerati dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo.

Eventuali ulteriori autorizzazioni ambientali relative al livello progettuale oggetto della presente valutazione, dovranno essere acquisite prima della conclusione della conferenza dei servizi decisoria.

Sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

## **DECRETA**

**la compatibilità ambientale del progetto "Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine ovest - S.E. Redipuglia ed opere connesse" presentato da Terna Rete Italia S.p.A., a condizione che si ottemperi alle prescrizioni**



impartite con D.M. n. 411 del 21 luglio 2011, così come di seguito aggiornate ed integrate con il parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 2136 del 2 agosto 2016.

## Art. 1 (Quadro Prescrittivo)

### Sez. A)

#### Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS:

1. Prima dell'avvio dei lavori dell'Elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia" dovrà essere redatto d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia e pervenire al MATTM il piano dettagliato che contenga la tempistica e le modalità di realizzazione di interventi di demolizione ed interrimento facenti parte del progetto razionalizzazione che è stato oggetto di Protocollo d'Intesa sul "Nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia terna Redipuglia – Udine Ovest e Razionalizzazione della rete in alta tensione nelle province di Udine, Gorizia e Pordenone".
2. In fase di progettazione esecutiva il proponente in relazione alla presenza di prati stabili naturali tutelati dalla L.R. n.9/2005 dovrà:
  - a) predisporre un piano dettagliato di cantierizzazione al fine di evidenziare la completa non interferenza dei sostegni, delle aree di cantiere e delle piste di cantiere con gli habitat tutelati con particolare riferimento ai sostegni n. 2, 3, dalla stazione di Udine Ovest al traliccio n. 7, dal traliccio 29 al 32 e dal traliccio 107 al 112, sostegno 186a Elettrodotto Planais-Redipuglia, al tracciato previsto per l'interrimento della linea a 132 kV "Schiavetti – Redipuglia;
  - b) in riferimento al sostegno 186a Elettrodotto Planais-Redipuglia, qualora venga dimostrato l'impossibilità di non occupare le superfici prative tutelate dalla Legge Regionale 9/2005, si dovranno attuare le procedure previste dall'art. 5 (Deroga) della L.R. 9/2005 proponendo delle soluzioni alternative per le aree di cantiere, le strade e le piste di accesso che comportino la riduzione delle superfici prative coinvolte al fine di minimizzare l'occupazione di detti prati stabili e le soluzioni adottate per gli interventi di ripristino;
  - c) il piano dovrà essere approvato dagli Uffici Regionali Competenti entro 60 giorni dalla sua presentazione;
  - d) nel caso dovesse emergere la necessità di effettuare alcune varianti queste dovranno essere sottoposte a valutazione da parte del MATTM ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - e) le operazioni di tesatura dei cavi al di sopra delle superfici prative tutelate dalla Legge Regionale 9/2005 dovranno essere effettuate in un unico

passaggio e non dovranno essere compiute nei giorni successivi ad un evento piovoso al fine di preservarne il più possibile l'integrità.

3. In fase di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dovranno essere adottate le varianti di tracciato proposte relative all'elettrodotto 380 kV Redipuglia – Udine Ovest relative ai sostegni: dal 7 al 12, dal 27 al 33 e dal 33 al 54 ad eccezione del tratto compreso tra i sostegni 44 e 45.
4. D'intesa con il Comune di Villesse e con la Regione in sede di progettazione esecutiva il Proponente deve proseguire l'interramento della linea a 132 kV "Schiavetti - Redipuglia" fino al sostegno n. 1. Tutto il tracciato dell'elettrodotto in cavo, dovrà essere realizzato, per quanto tecnicamente possibile, lungo gli assi ed i tracciati viari esistenti. Le aree e le piste di cantiere non dovranno interferire con aree e habitat naturali esistenti e tutelati.
5. In riferimento alla percorrenza del torrente Torre si ritiene più compatibile l'Alternativa Ovest proposta. Il proponente dovrà in fase di progettazione esecutiva presentare un approfondimento progettuale valutando alcune ottimizzazioni inerenti la possibilità di ridurre l'interferenza con l'ambito fluviale (attraversamento seguendo possibilmente in parallelo il tracciato dell'autostrada) minimizzando le interferenze paesistico-ambientali, tramite anche analisi delle visuali e foto simulazioni, e quelle con gli edifici rurali presenti. Nel caso dovesse emergere la necessità di effettuare una variante questa dovrà essere sottoposta a valutazione da parte del MATTM – Commissione Tecnica VIA - VAS ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
6. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto il Piano di Monitoraggio Ambientale che deve essere definito sulla base delle "Linee guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)" del MATTM, condiviso e coordinato con Arpa e Regione. Il PMA dovrà individuare tutte le criticità ambientali in fase di cantiere, esercizio, demolizione, proponendo le azioni necessarie per il loro monitoraggio e la verifica di minimizzazione dell'impatto e le misure di mitigazione.
7. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto un piano per la gestione degli impatti ambientali derivanti da incidenti e malfunzionamenti, riguardante tutti gli impianti in progetto e tutte le attività correlate con la fase di cantiere e con la fase di gestione, comprendente in particolare le misure, le opere e gli interventi finalizzati al relativo controllo e contenimento.
8. In relazione agli esiti dei monitoraggi prescritti, dovranno essere adottati i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare, con le modalità definite da ARPA, gli eventuali impatti derivanti dall'attuazione del progetto.

9. Dovranno essere resi pubblici e accessibili tutti i dati rilevati dai monitoraggi prescritti, in relazione alle inerenti determinazioni stabilite dall'ARPA.
10. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere effettuata in accordo con ARPA una caratterizzazione acustica ante e post operam dell'area attorno alla nuova stazione elettrica ed eventualmente prevedere le misure e le opere per mitigare l'impatto acustico. In caso di superamento dei limiti dovranno essere effettuati a carico del proponente interventi di mitigazione da concordare con i proprietari delle abitazioni.
11. La progettazione esecutiva di realizzazione/dismissione/interramento degli elettrodotti dovrà tenere conto della vegetazione esistente evitando il più possibile il taglio della vegetazione arborea e arbustiva. Le piste e le piazzole di accesso alle aree d'intervento, non dovranno interferire con habitat naturali, utilizzando percorsi ed aree alternative. Di concerto con la Regione e nel rispetto della normativa regionale dovrà essere definito apposito progetto volto a minimizzare il taglio della vegetazione arborea esistente, al ripristino delle aree e delle piste di cantiere e che consideri in particolare:
- a) interventi, specifici di espianto e reimpianto in aree contigue alla collocazione originaria, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'infrastruttura, qualora la realizzazione degli interventi in progetto intercetti esemplari arborei adulti e di dimensioni ragguardevoli (diametro del fusto superiore a 30 cm) di specie tipiche del paesaggio o autoctone;
  - b) tenere sgombre dal materiale di risulta del taglio strade, piste, mulattiere, sentieri e alvei dei corsi d'acqua;
  - c) il taglio di abbattimento e potature delle ceppaie delle specie latifoglie devono essere eseguite nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo;
  - d) il transito in bosco con trattori gommati e cingolati può essere eseguito in via preferenziale lungo piste o varchi naturali, senza danneggiare piante da risparmiare al taglio, le giovani piante e le piante circostanti, né causare dissesto del terreno;
  - e) le operazioni di taglio, potatura, esbosco, ripristino vegetazionale e gli altri interventi di mitigazione contemplati nel progetto devono essere diretti e organizzati da un professionista dottore agronomo forestale;
  - f) le modalità operative dovranno essere estese a tutte le formazioni vegetali intersecate dall'elettrodotto anche se non esplicitamente indicate negli elaborati ma classificabili a bosco ai sensi della normativa vigente regionale.
- Copia di detto progetto dovrà essere trasmessa in ottemperanza al MATTM – Commissione Tecnica VIA – VAS.
12. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto uno studio dell'impatto acustico, e le eventuali misure di mitigazione in fase di cantiere, sulla fauna a



macroinvertebrati acquatici in relazione ai possibili disturbi dell'ecosistema causato dal transito e dai movimenti dei mezzi nelle aree di pertinenza fluviale e nei pressi degli argini.

13. Il proponente dovrà attuare tutte le misure di mitigazione/compensazione proposte nel SIA e nella documentazione integrativa. In fase di progettazione esecutiva dovranno inoltre essere definiti in dettaglio gli interventi e le misure che si intendono attuare:

- a) per il ripristino delle aree e delle piste di cantiere previste per la realizzazione e demolizione di tutte le opere al fine riportare la situazione ante operam. I progetti dovranno contemplare anche le cure colturali degli elementi vegetazionali per i primi 5 anni, dal momento dell'impianto. Si dovrà in ogni caso prevedere la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite. Le specie vegetali da utilizzare per le opere di ripristino dovranno essere concordate con gli uffici competenti della Regione;
- b) per gli interventi di mitigazione ambientale previsti nel SIA, dovrà essere verificata e concordata con gli uffici regionali e provinciali competenti la possibilità di rivegetare con specie autoctone le superfici interne dei sostegni ricostituendo elementi di rete ecologica. I progetti delle opere di mitigazione paesaggistica e di ripristino degli elementi vegetazionali dovranno contemplare anche le cure colturali per i primi cinque anni, dal momento dell'impianto.

14. Dovranno essere predisposti i progetti esecutivi di mitigazione paesaggistica e ambientale per la nuova stazione elettrica di Udine Sud e per gli ampliamenti di quelle esistenti, predisponendo adeguati mascheramenti vegetazionali al fine di ridurre l'impatto visivo.

15. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto un apposito studio che attesti:

- a) la conformità dell'opera (elettrorodotti e stazioni) al vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 36/2001; non potrà pertanto essere ritenuto conforme a norma di legge un tracciato tale che la fascia di rispetto che lo caratterizza, determinata secondo le modalità previste dal DM 29/05/2008, comporti interferenza con recettori quali definiti dalla medesima Legge 36/2001, articolo 4, comma 1, lettera h;
- b) il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 08/07/2003.

Detto studio dovrà essere trasmesso ad ARPA ed alle amministrazioni comunali interessate dall'attraversamento dell'elettrodotto le quali dovranno verificare l'eventuale presenza di luoghi a permanenza non inferiore a quattro ore.

Se dalla verifica della compatibilità elettromagnetica del tracciato dovesse scaturire la necessità di una o più varianti esse dovranno essere sottoposte a valutazione da parte del MATTM – Commissione Tecnica VIA - VAS ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

16. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio con profili stratigrafici che rappresentino le opere di fondazione, i livelli e tipologia della falda, le eventuali oscillazioni, le eventuali interferenze, e le relative soluzioni tecniche adottate per evitare qualsiasi squilibrio dell'assetto idrogeologico negli ambiti interessati. Tali indagini dovranno essere svolte anche per l'attraversamento del Fiume Isonzo con la metodologia TOC prevista per l'interramento dell'elettrodotto 132 kV.
17. In fase di progettazione esecutiva in relazione alla realizzazione di nuovi sostegni ed alla demolizione di quelli esistenti ubicati nelle aree perimetrare dal PAI come P2 e nelle aree perimetrare come zona di "ambito fluviale", il proponente dovrà avere il parere positivo dell'Autorità di bacino e predisporre tutti gli studi necessari per l'emissione del Nulla Osta idraulico, necessario alla esecuzione dei lavori. Specificatamente si dovrà verificare la possibilità di spostare i sostegni al di fuori dell'alveo e comunque si dovrà prevedere il posizionamento dei sostegni, degli elettrodotti posti in parallelo, in ombra uno rispetto all'altro, e anche rispetto alle pile del viadotto, in funzione della corrente fluviale. Nel caso dovesse emergere la necessità di effettuare alcune varianti queste dovranno essere sottoposte a valutazione da parte del MATTM – Commissione Tecnica VIA - VAS ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Tale prescrizione si applica anche per le opere relative all'attraversamento tramite TOC del fiume Isonzo.
18. Eventuali opere provvisorie realizzate in fase di cantiere dovranno essere completamente rimosse nella configurazione finale dell'opera al fine di evitare qualsiasi alterazione dell'idrografia superficiale e sotterranea della zona.
19. In fase di progettazione esecutiva si dovrà prevedere il più possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche, l'impiego di sostegni tubolari monostelo. A tal fine il proponente, in fase di progettazione esecutiva, dovrà presentare le tipologie di sostegno utilizzate per ogni tratto motivandone la scelta.
20. Prima del riavvio dei lavori, il Proponente dovrà presentare al MATTM per l'approvazione il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DM 161/2012, relativo alle opere ancora da realizzare.

21. In fase di progettazione esecutiva, con riferimento in particolare alle peggiori condizioni atmosferiche, dovrà essere effettuato uno studio acustico relativo all'effetto corona nei tratti interessati dalla presenza di ricettori. In caso di superamento dei limiti dovranno essere effettuati a carico del proponente interventi di mitigazione da concordare con i proprietari delle abitazioni.
22. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato un piano dettagliato relativo alla cantierizzazione (relativamente sia alle opere di nuova realizzazione sia alle opere di dismissione) che definisca:
- a) la localizzazione delle aree operative e la relativa logistica privilegiando aree già urbanizzate o comunque prive di vincoli e riducendo comunque al minimo l'occupazione di aree. Le piste e le piazzole di accesso alle aree di cantiere dovranno evitare habitat naturali utilizzando percorsi ed aree alternative;
  - b) dovranno essere indicate e localizzate le aree di cantiere, le piste di cantiere, le eventuali aree di deposito temporaneo: in particolare nelle seguenti aree di pregio naturalistico bisognerà intervenire con cautele particolari per le piste e per gli interventi di ogni micro-cantiere legato ai singoli sostegni:
    - I. zona del Torrente Torre tra i sostegni 93-101;
    - II. zona della confluenza F. Isonzo – Torre tra i sostegni 107 – 113;
    - III. zona del T. Cormor sostegni 30 – 31;
  - c) le misure che si intendono attuare per la mitigazione degli impatti, le misure per evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente relativamente alle emissioni e agli scarichi;
  - d) i rifiuti prodotti sia nella fase di costruzione sia in quelle di dismissione, la tipologia e stima dei rifiuti, i luoghi, le modalità e i tempi di stoccaggio degli stessi, le procedure di raccolta smaltimento e recupero, la destinazione finale di tutti i tipi di materiali rimossi.
23. Nei capitolati di appalto dovranno essere previsti gli oneri, a carico della realizzazione, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali durante la fase di costruzione con particolare attenzione alla salvaguardia:
- a) delle acque sia superficiali che sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio delle betoniere;
  - b) della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi ivi incluse le viabilità sia locali che di collegamento;
  - c) del clima acustico;
  - d) dell'inquinamento atmosferico, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;



e) del terreno di scotico proveniente dalle aree di cantiere e dalla sede stradale che deve essere stoccato, con le modalità riportate nel D.Lgs. 152/06, e successive modifiche e integrazioni, nella parte relative alle “Terre e rocce di scavo” e utilizzato nel più breve tempo possibile, per i ripristini previsti. L’eventuale utilizzo di terreno vegetale con caratteristiche chimico fisiche diverse da quelle dei terreni interessati dall’opera, deve essere attentamente valutato e considerato per mantenere la continuità ecologica con le aree limitrofe.

24. Prima dell’inizio dei lavori al fine di consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori e il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere dovrà essere tempestivamente comunicata (almeno 30 gg. prima) alla Regione, ARPA, Province competenti, Autorità di Bacino ed ai Comuni interessati.

25. In fase di progettazione esecutiva al fine di ottimizzare le misure di mitigazione dovrà essere redatto uno studio di analisi del rischio elettrico per l’avifauna sulla base delle “Linee guida per la mitigazione dell’impatto delle linee elettriche sull’avifauna” (ISPRA - 2008). Lo studio dovrà essere finalizzato alla definizione precisa e puntuale:

- a) dei tratti di elettrodotto in progetto per i quali è necessario attuare gli interventi di riduzione del rischio di collusione;
- b) delle modalità circa la disposizione, la tipologia, il numero, dei dispositivi di segnalazione e dissuasione;
- c) di interventi volti alla mitigazione del rischio elettrico;

Lo studio in particolare dovrà approfondire il tratto interessato dal corridoio faunistico corrispondente ai tratti dei corridoi ecologici Torre-Isonzo e Cormor; il contenuto dello studio dovrà essere concordato con gli enti gestori delle aree protette e con gli uffici competenti della Regione Friuli Venezia Giulia.

26. In fase di progettazione esecutiva, in prossimità di emergenze storico culturali e paesaggistiche, si dovrà verificare, in accordo con le Soprintendenze territorialmente competenti, la possibilità di inserire piante arboree che favoriscano l’assorbimento visivo dei sostegni nel rispetto degli elementi strutturanti le componenti paesaggistiche degli ambiti della pianura friulana interessati.

27. Per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di Rete Natura 2000, presenti in prossimità delle aree d’intervento, e nei corridoi ecologici identificati dalla rete ecologica regionale, nonché nelle aree di rilevante interesse ambientale regionale (ARIA) i lavori di realizzazione e dismissione dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie protette faunistiche. A tal fine si dovranno sviluppare con gli uffici

competenti Regionali, specifici e mirati cronoprogrammi dei lavori di cantiere in modo da evitare il periodo maggiormente critico nei confronti delle specie presenti. Nelle aree di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree limitrofe ai Fiumi Isonzo e Torre i lavori non dovranno essere eseguiti nei mesi di aprile, maggio e giugno per non interferire con i periodi riproduttivi dell'avifauna.

28. Per la fase di realizzazione dei tralicci e/o laddove sono presenti falde superficiali, si dovrà prevedere che le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione; e che l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate.
29. Dovranno essere utilizzati materiali non inquinanti in tutte le fasi della lavorazione e fare ricorso a tecniche che garantiscano che le eventuali scorie prodotte durante i lavori non permangano nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile inquinamento del suolo e delle acque superficiali e di falda.
30. I tralicci e tutto il materiale derivante dalla dismissione delle linee elettriche dovranno essere smaltite secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni. Dovranno essere utilizzati idonei dispositivi al fine di evitare la dispersione nel terreno di residui derivanti dalle lavorazioni
31. Nel caso si prevedano depositi temporanei dei materiali provenienti dallo smantellamento degli elettrodotti:
  - a) dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo disponendo sulla superficie interessata appositi teli plastici di spessore adeguato;
  - b) dovranno essere evitati depositi provvisori di materiali della dismissione in corrispondenza delle aree ripariali e di pertinenza dei corsi d'acqua, fossi o scoline;
  - c) si dovrà provvedere sollecitamente alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate, per il lavoro di smantellamento, una volta completate le operazioni di rinterro e trasporto a discarica dei materiali.
32. Prima di iniziare le operazioni di rinterro degli scavi con il riutilizzo del medesimo materiale proveniente dall'escavazione questo dovrà essere ispezionato rimuovendo eventuali materiali estranei presenti. I materiali eccedenti di rifiuto, inclusi i corpi estranei di cui sopra, dovranno essere rimossi, raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

33. A seguito delle demolizioni degli elettrodotti i ripristini dovranno essere effettuati in modo tale da consentire l'uso del suolo ante operam. Le operazioni di ripristino vegetazionale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la fine della realizzazione dei sostegni o della loro dismissione e supportate da successive cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione (5 anni).
34. Le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, preservate anche nella loro struttura ricostituendole senza impoverirle.
35. Nelle zone agricole:
- a) i sostegni dovranno essere il più possibile posizionati lungo i confini dei fondi;
  - b) i lavori dovranno essere realizzati fuori dai periodi di produzione o altrimenti dovranno essere compensate le perdite di produzione derivanti dall'esecuzione dei lavori;
  - c) dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento fondiario eventualmente interferite dall'esecuzione dei lavori, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui, a carico del realizzante;
  - d) il proponente dovrà, nei casi in cui ci siano interferenze con i sistemi di irrigazione lungo il tracciato, concordare con i singoli agricoltori le misure da adottare per evitare tali interferenze e le eventuali opere compensative.
36. Il proponente dovrà assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A tal fine si prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro in prossimità dei recettori, considerando un raggio di m 200 da questi; una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere; in caso di presenza di evidente ventosità, localmente potranno essere realizzate, apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici ancorati a terra, fino alla stesura dello strato superficiale finale di terreno vegetale.
37. Con riferimento all'inquinamento atmosferico ed acustico la Società proponente dovrà concordare con ARPA un piano di monitoraggio da eseguirsi in corso d'opera. Durante le fasi di cantiere in prossimità di recettori sensibili, dovranno essere realizzate se necessario barriere antirumore mobili e dovranno adottarsi tutte le misure idonee, secondo le modalità che saranno concordate con ARPA, al fine di ridurre l'impatto del rumore, dei gas di scarico degli automezzi.



38. In tutte le fasi di lavorazione il proponente dovrà rispettare i limiti delle emissioni acustiche in aria stabiliti dal DPCM 14/11/97 prescrivendo che i mezzi d'opera siano certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina, nell'Allegato I al D.Lgs. n 262/2002 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
39. Dovrà essere predisposto e concordato con gli uffici regionali e provinciali competenti, e inviato al MATTM – Commissione Tecnica VIA - VAS, un Piano di Monitoraggio dell'avifauna al fine di individuare l'interferenza dovuta a collisione dell'avifauna presente nel territorio. Il piano dovrà contenere l'individuazione dei punti di misura, le metodologie che si intendono adottare, le frequenze e la durata delle rilevazioni. L'attività di monitoraggio dell'avifauna sarà a carico del proponente. Inoltre durante la fase di controllo periodico del tracciato dovrà essere effettuato il monitoraggio dello stato e della conservazione dei dispositivi di segnalazione/dissuasione per l'avifauna e dovrà essere effettuata la sostituzione dei dispositivi deteriorati e il riposizionamento di quelli che si sono spostati.
40. Il proponente dovrà concordare con Arpa le modalità per il monitoraggio continuo post operam dei valori dei campi elettromagnetici per i recettori sensibili che ricadono all'interno delle DPA e di eventuali altri recettori presenti in prossimità delle nuove linee.
41. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere definiti e concordati, con gli uffici preposti della Regione, gli interventi di riqualificazione ambientale, le opere di miglioramento ambientale e la tempistica per la loro realizzazione. Tali interventi dovranno riguardare i Siti Natura 2000 in prossimità del tracciato.
42. In riferimento alle opere previste per l'interramento degli elettrodotti in fase di cantiere e specie nei settori con valori di soggiacenza della falda inferiori a m 3 dovranno essere adottate tutte le soluzioni e gli accorgimenti necessari per minimizzare le potenziali interferenze derivanti dalle azioni di progetto e dalle operazioni di scavo sulla prima falda intercettata e sull'andamento dei flussi idrici sotterranei. Inoltre in fase di realizzazione delle perforazioni in sub alveo e della messa in opera del cavo interrato dovrà essere prestata la massima attenzione all'eventuale interferenza dell'opera con le falde per evitare eventuali fenomeni di mescolamento e di sifonamento.
43. Per la fase di realizzazione dei tralicci e/o laddove sono presenti falde superficiali, si dovrà prevedere che le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle



sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione; e che l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate.

44. Cinque anni prima della dismissione dell'elettrodotto il proponente dovrà sottoporre all'approvazione del MATTM – Commissione Tecnica VIA - VAS il piano di dismissione dell'elettrodotto, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento.
45. Il Proponente dovrà fornire annualmente al MATTM – Commissione Tecnica VIA - VAS una relazione che attesti lo stato di avanzamento delle ottemperanze alle prescrizioni indicate fino alla completa ottemperanza di tutte le prescrizioni ad esclusione della n. 44.
46. Il progetto venga accompagnato dalla completa realizzazione degli interventi di compensazione previsti da Terna, secondo le tempistiche stabilite dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1841 del 11/10/2013 e sue eventuali modifiche/aggiornamenti, relativi a: a) demolizione di linee esistenti (tabella 21 di pagina 122 dell'elaborato "studio di impatto ambientale – parte IV), b) ulteriori compensazioni sulle componenti paesaggio e vegetazione di cui alle prescrizioni 26 e 41 del decreto di VIA DVADEC-2011-411 del 21/07/2011.
47. Venga adottata la soluzione "senza colorazione" con sistema di segnalazione con luci a media intensità alimentabile con impianto fotovoltaico dei sostegni 45, 46, 54, 55, 56, 57, nelle aree tutelate del Torre e dell'Isonzo (quale elemento di mitigazione dell'impatto paesaggistico dell'opera, con riferimento in particolare alle aree fluviali sottoposte a vincolo) purché la stessa soluzione sia ritenuta, dagli enti competenti (ENAC, Aeronautica militare), compatibile con i requisiti di sicurezza della navigazione aerea.

#### **Sez. B)**

##### Prescrizioni della Regione Friuli Venezia Giulia:

Sono da ottemperare le prescrizioni dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui al parere espresso con D.G.R. n. 1389 del 22 luglio 2016, tenuto conto che la n. 1) e la n. 3) sono state integralmente recepite nel quadro prescrittivo del parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 2136 del 2 agosto 2016.

## Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate all'art. 1 si provvederà, con oneri a carico del Proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

### Sez. A)

Prescrizioni: A) 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 19, 46

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente Coinvolto: Regione Friuli Venezia Giulia

Prescrizioni: A) 6, 10, 12, 15,

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Regione Friuli Venezia Giulia

Ente Coinvolto: ARPA Friuli Venezia Giulia

Prescrizioni: A) 7, 11, 16, 21, 22, 24, 41, 47

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM

Ente Vigilante: Regione Friuli Venezia Giulia

Prescrizioni: A) 8, 9

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA;  
POST-OPERAM

Ente Vigilante: ARPA Friuli Venezia Giulia

Prescrizione: A) 17

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Autorità di Bacino

Ente Coinvolto: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: A) 18

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – Fase di rimozione cantiere

Ente Vigilante: Autorità di Bacino

Prescrizione: A) 20

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizioni: A) 23, 28, 37

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: ARPA Friuli Venezia Giulia

Prescrizioni: A) 25, 27, 39

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Regione Friuli Venezia Giulia

Enti Coinvolti: Enti gestori delle aree protette

Prescrizione: A) 26

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenze competenti

Prescrizioni: A) 29, 30, 31, 32, 34, 38

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: ARPA Friuli Venezia Giulia

Prescrizioni: A) 33, 42, 43

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: Regione Friuli Venezia Giulia

Ente Coinvolto: ARPA Friuli Venezia Giulia

Prescrizioni: A) 35, 36

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: Regione Friuli Venezia Giulia

Prescrizione: A) 40

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Prima della messa in esercizio

Ente Vigilante: ARPA Friuli Venezia Giulia

Prescrizione: A) 44

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – Fase di  
dismissione dell'impianto

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: A) 45

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: TUTTE LE FASI

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

### **Art. 3 (Disposizioni Finali)**

Il presente provvedimento sarà comunicato a Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, all'ARPA Friuli Venezia Giulia, all'Autorità di Bacino, e alla Regione Friuli Venezia Giulia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e della Regione Friuli Venezia Giulia, e alla Delibera del Consiglio dei Ministri, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE

